



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 02/10/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 luglio 2007, n. 353

Procedura di V.I.A. Ampliamento cava di "Calcare". Località "Lamione" di Alberobello. - Ditta Palmisano Vito -

L'anno 2007 addì 16 del mese di Luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16.03.05, acquisita al prot. n. 4043 del 24.03.05 la Ditta Palmisano Vito, con sede ad Alberobello (BA) in C.da Lamione n° 2, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Lamione" dell'agro di Alberobello (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 41 particelle 91-219-221-222-294-299-301-347-364-366-429 e al Fg 43 particelle 10-11-16-32-63-65 nonché l'approfondimento sulle particelle 289 e 291 del Fg 41;
- con nota prot. n. 4678 del 07.04.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota del 02.05.05, acquisita al prot. n. 6246 del 16.05.05, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- nella seduta del 21.07.06 il Comitato di VIA riteneva opportuno richiedere le seguenti integrazioni: ...omissis... Si rileva che la cava rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione ed in fase di approvazione definitiva. In particolare si evidenzia che la cava ricade in Ambito Esteso "B" del PUTT/P - zona trulli.
- Tuttavia nelle N.T.A. del P.R.A.E. – TITOLO IV NORME TRANSITORIE - all'art. 22 comma 3) viene concesso, per una sola volta, l'ampliamento delle cave già autorizzate nella misura massima del 50% della superficie autorizzata compreso le pertinenze.

- Di seguito, al comma 8) dello stesso articolo, per le cave già autorizzate ed all'interno dei Piani di Bacino si impone all'attività di coltivazione il rispetto di quanto previsto all'art. 4 quinquies del Piano.

- Considerato che l'istanza di ampliamento presentata, nonostante sia precedente all'adozione del Piano, risulta in linea con l'articolo 23 del P.R.A.E., si propone il rinvio dell'esame chiedendo che lo studio di VIA venga adeguato ai limiti dimensionali, economici e procedurali previsti dalla norma.

- Infine, in considerazione della localizzazione della cava occorre un rilievo fotografico di dettaglio contestualizzato su opportuna ed adeguata cartografia. ....omissis..."

- con nota prot. n. 10049 del 24.08.06 questo ufficio richiedeva alla ditta di trasmettere le su richieste integrazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 15225 del 19.12.06 la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;

- con nota acquisita al prot. n. 3263 del 22.02.07 la ditta trasmetteva osservazioni in merito alle rilevanze del Comitato VIA ribadendo quindi la legittimità della richiesta di procedura sull'intera area di progetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 25.06.2007, riteneva esprimersi come segue:.....omissis >>

- dall'esame della prima istanza del 16.03.2005, la Ditta Palmisano chiedeva di ampliare l'attività della cava sita in agro di Alberobello loc.tà Lamione mediante l'approfondimento del livello di scavo dell'attuale cava con superficie di mq. 22.600,00 e, contestualmente, l'accorpamento di ulteriori terreni adiacenti da coltivare ex novo per un'ulteriore superficie di mq. 107.400,00.

- Si richiama ad esaminare con particolare attenzione quanto riportato nello SIA allegato a detta prima istanza dove lo stesso progettista al punto - 5. ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA SCELTA COMPIUTA ILLUSTRANDO SOLUZIONE ALTERNATIVE POSSIBILI DI LOCALIZZAZIONE E DI INTERVENTO, COMPRESA QUELLA DI NON REALIZZARE L'OPERA O L'INTERVENTO – elenca ed esplicita le valutazioni che hanno indotto a ritenere l'area idonea sia all'ampliamento per maggiore approfondimento degli scavi sia all'ampliamento mediante la coltivazione ex novo di ulteriori superfici.

- Tra queste valutazioni, definite oggettive, troviamo:

a. l'esigenza di carattere economico constatata la possibilità di soddisfare la domanda del locale mercato nel campo dell'edilizia per la produzione di cemento;

b. il vantaggio che non si tratta dell'apertura di una nuova cava bensì del proseguimento di attività su cava esistente e che, pertanto, non comporta forti alterazioni al locale sistema ambientale non essendo necessario aprire nuove piste e non inficiando terreni ad uso agricolo;

c. la peculiarità di non interessare aree di riconosciuto valore ambientale da Leggi e da Piani in materia tant'è che l'area è inserita nel PRAE adottato con deliberazione della G.R. n° 1744/2000 in un bacino di completamento.

- alla prima istanza il Comitato VIA, in data 21.07.2006, rinvia il progetto chiedendo alcune integrazioni dello stesso agli artt.22 e 23 del PRAE di cui alla deliberazione della G.R. n° 824/2006 con l'adeguamento ai limiti economici e procedurali previsti nel Piano stesso;

- successivamente in data 12.12.2006 la Ditta Palmisano invia un nuovo progetto integrato secondo quanto richiesto dal Comitato VIA nella seduta del 21.07.2006;

- conseguentemente è avviata una nuova procedura di integrazione che avrebbe prodotto il relativo parere già in data 22.05.2007; senonché in data 22.02.2007 la Ditta avvia una nuova istruttoria producendo una nota con delle osservazioni al parere del Comitato VIA del 21.07.2006. Sostanzialmente si sostiene che ai sensi dell'art.26 del PRAE approvato definitivamente con delibera G.R. n° 580 del 15.05.2007 "le domande di coltivazione presentate prima dell'approvazione del PRAE proseguono nell'istruttoria secondo la norma di cui alla L.R. 37/85 e s.m.i. Tali domande, qualora .....", pertanto, sembrerebbe che non sussistano vincoli dimensionali all'ampliamento della cava.

- A supporto di tale tesi la Ditta sottolinea che l'ufficio minerario regionale non ha eccepito nulla in merito all'ampliamento inoltrando e richiedendo agli altri settori competenti in materia di esprimersi ed in particolare al settore ambiente sugli aspetti di impatto legati all'attività oggetto della richiesta.

- Pertanto, il Comitato rilevando che:

- per quanto al precedente punto b) sostanzialmente la superficie attuale della cava, secondo le stesse dichiarazioni del progettista, è di mq. 22.600 mentre l'ampliamento è di mq. 107.400 (circa 4,75 volte la superficie attuale);

- per quanto al precedente punto c) sostanzialmente, così come segnalato dal progettista, l'area ricade, secondo il vigente PUTT, in ATE di tipo "B" e, quindi, sottoposta alle direttive di tutela di cui al punto 3.05 delle NTA del PUTT;

- esprime parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni:

1. l'ufficio minerario regionale verifichi se il progetto presentato sia da intendersi totalmente e/o parzialmente come ampliamento per il mantenimento dell'attività esistente. Verifica dirimente per l'approvazione definitiva del progetto in ossequio all'art. 3.05 delle NTA del PUTT;

2. se dalla verifica di cui al punto 1) il progetto presentato dovesse risultare di ampliamento per il mantenimento dell'attività esistente ad esito positivo sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica secondo l'art. 5.01 – allegato 3 - delle NTA del PUTT.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 si esprime parere favorevole di VIA alle condizioni esposte e

riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, relativamente al progetto e SIA proposto dalla Ditta Palmisano Vito, con sede ad Alberobello (BA) in C.da Lamione n° 2, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Lamione" dell'agro di Alberobello (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 41 particelle 91-219-221-222-294-299-301-347-364-366-429 e al Fg 43 particelle 10-11-16-32-63-65 nonché l'approfondimento sulle particelle 289 e 291 del Fg 41;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Alberobello;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;

- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli